logo FiscoOggi
Image not found or type unknown

**Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)**

Normativa e prassi

# Effetti dell'abbandono del Lifo: in magazzino entra un nuovo codice

**9 Giugno 2010**

## Utilizzabile per il versamento della sostitutiva rideterminata a seguito della cessione dell'azienda contenitore

Thumbnail
Image not found or type unknown

La riliquidazione dell'imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di industrie petrolifere e soggetti Ias che hanno "riallineato" il magazzino, necessaria in caso di cessione dell'azienda che le contiene entro la fine del 2011, trova il suo codice tributo. E' il "1831" ed è stato istituito con la **risoluzione n. 49/E** del 9 giugno.

**Dalla manovra d'estate all'anticrisi del 2008**

Sono stati due i decreti legge che, nel corso del 2008, hanno, con i loro interventi normativi, inciso sulla valutazione delle rimanenze e, quindi, sulla fiscalità diretta.

Con il primo dei due Dl (il n. 112/2008) è stato inserito nel corpo del Tuir l'articolo 92-*bis*. La norma ha obbligato le imprese esercenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gpl e gas naturale, a lasciare il Lifo, anche se adottato ancora in bilancio, e a valutare "fiscalmente" le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o con il Fifo. L'inevitabile (almeno in periodi di prezzi crescenti) incremento di valore è escluso dalla base imponibile Irpef, Ires e Irap e assoggettato a un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 16 per cento.

Il Dl 185/2008 ha, invece, dato l'opportunità agli *Ias adopter* di riallineare (anche in questo caso con imposta sostitutiva) il magazzino fiscale a quello civilistico. Divergenza originatasi dalla possibilità, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, di continuare a valutare fiscalmente le rimanenze utilizzando il Lifo, metodo vietato dagli Ias/Ifrs (Dlgs 38/2005, articolo 15, comma 2).

**Con la cessione d'azienda la sostitutiva si adegua**

E' applicabile in entrambi i descritti casi la disposizione (Dl 112/2208, articolo 81, comma 24) che prevede la rideterminazione dell'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 27,5%, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze, effettuata prima del termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

**E arriva il codice tributo**

Per il versamento con F24 della "nuova" imposta sostitutiva dovrà essere utilizzato il codice tributo "1831" denominato "*Riliquidazione dell'imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali ai sensi dell'art. 81, c. 24, del d.l. 25/6/ 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6/8/2008, n. 133, e dell'art. 15, c. 7, del d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28/1/2009, n. 2*".

Il codice va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati".

di
**r.fo.**

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/effetti-dellabbandono-del-lifo-magazzino-entra-nuovo-codice